

Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19

 [Condividi](#)

BUR 16 Agosto 2016 n. 65

Testo vigente al: 14/05/2021

**Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative**

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e definizioni

Art. 2 Quota di riserva degli arenili

**Art. 3 Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per
finalità turistiche e ricreative**

CAPO II

REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 4 Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari

Art. 4

(Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari)

1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;

b) cabine e/o spogliatoi, posizionate in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare;

c) punto di ristoro;

d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili, numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;

e) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;

f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;

g) accesso autonomo all'arenile e ai servizi;

h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

i) delimitazioni che si sviluppino lungo i tre lati dell'arenile in concessione, ad esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;



- f) servizi per la cura della persona ed il benessere fisico, spa, wellness;
- g) spazi destinati ad aree verdi;
- h) servizi di animazione ed intrattenimento;
- i) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l'esercizio delle attività stesse;
- j) baby parking, baby-sitting e nursery;
- k) spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

3. Al fine di raggiungere la quota prevista all'articolo 2 comma 1 e garantire la libera visuale del mare ai sensi dell'articolo 12, i comuni possono stipulare, con i concessionari degli stabilimenti balneari, accordi con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere nelle tipologie di cui agli articoli 5 e 6.

4. Gli accordi di cui al comma 3, possono essere attuati anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria, ovvero demolizioni e ricostruzioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 5

(Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi)

1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

a) noleggio di attrezzature da spiaggia;

b) punto di ristoro;



- 1) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
 - 2) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati dell'arenile in convenzione, escluso quello fronte mare, realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;
 - 3) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
 - 4) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto alla normativa statale e comunale vigente in materia;
 - 5) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;”
- b) convenzioni da stipulare, in base al modello di cui all' Allegato B, con i soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere di cui all'articolo 6 scelti, previo avviso pubblico, i quali assicurano:
- 1) servizi di assistenza e di salvataggio;
 - 2) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;
 - 3) servizi di pulizia assicurati almeno una volta al giorno;
 - 4) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

Art. 8

(Requisiti e caratteristiche dei punti e dei campi d' ormeggio)

1. I punti di ormeggio devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

- a) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori;
- b) appositi dispositivi per il rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, per il salvataggio e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Nei punti di ormeggio, sui pontili e sull'area a terra, ove anch'essa assentita in concessione, possono essere offerti i seguenti servizi necessari all'utenza:

- a) assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;
- b) fornitura di acqua ed energia elettrica;
- c) servizio di guardiania degli ormeggi, diurna e notturna, con annessi servizi necessari;
- d) servizi igienici per gli utenti, appositamente attrezzati anche per le persone diversamente abili;
- e) servizi di minimo ristoro.

3. Per l'offerta dei servizi di cui ai commi precedenti, nell'area a terra ove anch'essa assentita in concessione, può essere installata una struttura coperta della superficie massima di 25 metri quadrati, realizzata in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, e comunque nel rispetto della normativa paesaggistica ambientale vigente.

4. I punti di ormeggio possono essere dotati di pontili comunque denominati, mediante impianto di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegati alla terra ferma mediante idonee strutture.

5. Il corpo morto deve essere posizionato ad una distanza che garantisca la totale sicurezza delle imbarcazioni anche in presenza